

**Comune di Verucchio
Provincia di Rimini**

**REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
E DEL RELATIVO CANONE**

Approvato con delibera C.C. n.93 del 30.10.98
Esecutivo dal 1.1.1999

Modificato con delibera C.C. n. 6 del 19.1.01
Esecutivo dal 1.3.01

Modificato con delibera C.C. n. 07 del 11.02.03
Esecutivo dal 01.04.03

Modificato con delibera C.C. n. 17 del 05.03.07
Esecutivo dal 05.3.07

Modificato con delibera C.C. n.17 del 10.03.08
Esecutivo dal 10.03.08

Modificato con delibera C.C. n.18 del 20.02.09
Esecutivo dal 20.02.09

Modificato con delibera C.C. n.10. del 24/03/2014
Esecutivo dal 01.01.2014

Modificato con delibera C.C. n.36.. del 27/09/2018
Esecutivo dal 27.09.2018

Modificato con delibera C.C. n. .. del 27/07/2020
Esecutivo dal 27.07.2020

TITOLO I - DISPOSIZIONE AMMINISTRATIVE

Capo I - Principi generali

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Verucchio, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15/12/1997, n.446;

Art.2 - DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento, si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e il patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico regolarmente costituita, nonchè i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art.3 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio, nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio Tributi comunale, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art.11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art.11. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art.4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.
2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonchè dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità;

Art.4 - OCCUPAZIONI DI URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che

indicherà eventuali prescrizioni, riscotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art.27. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;

Art.5 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE.

1. Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi insuperficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda redatta incarta legale, va consegnata o spedita all'ufficio tributi comunale, competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve contenere:
 - 2.a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - 2.b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - 2.c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - 2.d) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art.6 - RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE.

1. L'Ufficio Tributi comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico comunale, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e per le occupazioni temporanee, 15 giorni dalla richiesta.
2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. II del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta, a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art.27 comma 5 del D.LGS30/04/1992 n.285;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi:

- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Strade.
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio del provvedimento con cui si ampliano i diritti del cittadino.
- e) avvenuta accensione di polizza fidejussoria o versamento di un deposito cauzionale presso il conto di Tesoreria del Comune di Verucchio a garanzia del perfetto ripristino in stato dei luoghi oggetto di occupazione. Gli importi della fidejussione o deposito cauzionale vengono determinati come segue:

- IMPRESE EDILI E SIMILI PER LAVORI EDILI Euro 258,23
- PERSONE FISICHE PER LAVORI EDILI O SIMILI Euro 129,11
- SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI Euro 1.032,91

La fidejussione o il deposito cauzionale verranno svincolata o restituito alla fine dell'occupazione previo sopralluogo del funzionario dell'ufficio competente.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
- 5 Al termine del periodo di consentita occupazione qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spesa tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
- 6 Quando l'occupazione anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS 30/04/1992 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R.16/12/1992 n.495 e successive modifiche), è in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 7 Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.
- 8 In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art.7 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Capo II - Prescrizioni tecniche

Art.8 - ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art.9 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.33 del presente Regolamento e fuori dei casi previsti dall'art.20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art.10 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art.11 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art.33, comma 1, lett.d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente art.4.
2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, pulizia ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale sulla quale

vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art.12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione e autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito dal competente Settore Strade, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 13 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

Art.14 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione senza interessi del canone pagato in anticipo.

Art.15 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea, per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria, salvo quanto stabilito dall'art.34, comma 4 del presente Regolamento, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.
4. In ogni modo non è possibile assentire a più di due proroghe.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del Concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Cap. III - Tipologie di occupazione

Art.16 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altre impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc.

Art.17 - OCCUPAZIONI CON TENDE PARASOLE, FARETTI, VETRINETTE

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art.18 - OCCUPAZIONE CON GRIGLIE ED INTERCAPEDINI

1. Le occupazioni del suolo pubblico realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art.19 - PASSI CARRABILI

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso, è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art.22 D.LGS. 30.04.1992 n.285) e del suo regolamento di esecuzione (art.44 e segg. D.P.R. 16/12/1992, n.495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R.16/09/1996 n.610).
2. Non viene applicato alcun canone per tutti i tipi di accessi e passi carrabili.

Art. 20 - MESTIERI GIROVAGHI ED ARTISTICI

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art.21 - BANCHETTI PER RACCOLTA FIRME, DISTRIBUZIONE MATERIALE, LOTTERIE

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo e purchè vengano corrisposte contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale e dall'Ufficio Tecnico comunale.
2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nulla osta sotto il profilo del decoro o della viabilità.
3. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonchè dettare le eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art.22 - PARCHEGGI DI AUTOVETTURE PRIVATE

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la disponibilità continuativa dell'area.

2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di Verucchio a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

Art.23 - PARCHEGGI DI AUTOVETTURE AD USO PUBBLICO TAXI

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art.24 - CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane e altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie:
 - a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta pena il rigetto della domanda.
 - b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.
3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.
Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla L.28/03/1991, n.112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n.248 del 04/06/1993.
4. Commercio itinerante - Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
5. Commercio in sede fissa - Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene e Mercati.
6. Spettacolo viaggiante - Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.
7. Mercati coperti. Si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti.

8. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico -monumentale e dell'arredo urbano.
9. E' facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è autorizzata l'occupazione.
10. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art.25 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'

1. Sugli steccati, impalcature, ponteggi ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti del concessionario.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art.26 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburante si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art.27 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIE PONTEGGI E CANTIERI TEMPORANEI

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale, ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione, si dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestualmente alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art.28 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutte le tipologie di cui al precedente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Capo I - Principi Generali

Art.29 - ISTITUZIONE DEL CANONE

1. Il Comune di Verucchio, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della L.662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D.Lgs 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1/1/1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art.1, comma del D.lgs 30/04/1992 n.285.

Art.30 - CRITERI DI IMPOSIZIONE

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblici sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile, per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore, in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n.3 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.
4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Per le occupazioni di soprassuolo, purchè aggettanti almeno 5 centimetri dal vivo dei muri, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, stabilendo così la superficie su cui determinare il canone.
6. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione dei dieci per cento.

Art.31 - VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricezione di ogni eventuale richiesta da parte del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno -ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità- aventi rispettiva scadenza al 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre e 31 dicembre, qualora il canone da pagare ecceda Euro 516,45.
2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del

concessionario entro trenta giorni dalla ricezione dell'avvenuto rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico;

3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio – per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.
6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d' anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

Art. 32 - RIDUZIONI.

1. Il canone viene ridotto al 50 % della tariffa base in caso di occupazione promossa da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purchè riferita a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico di durata superiore a 24 ore e non comportanti attività di vendita e di somministrazione.
2. Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.
3. La riduzione del 30% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
4. Un ulteriore 50% viene concesso alle occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni.
5. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro

prodotti, nonché agli spettacoli viaggianti. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di un'ulteriore riduzione dell'80%.

6. Un'ulteriore riduzione del 50% si applica a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche in occasione di mercati sperimentali.
7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta del 90%
8. . Per l'occupazione del suolo necessario all'installazione di colonnine per ricarica di veicoli elettrici ed ibridi e dei relativi stalli la tariffa è ridotta del 90 %
9. Per le occupazioni effettuate dagli esercizi di vicinato/laboratori di gastronomia, la tariffa è ridotta del 95%, limitatamente all'anno 2020.
10. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

Art. 33 – ESENZIONE

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
 - b) commercio itinerante su aree pubbliche, sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale,
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose,
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione e sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore e sei ore;
 - e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili,
 - f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.
 - g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art.11.
 - h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita e di somministrazione e di durata non superiore a sei mesi.
 - i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere.
 - j) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi.

- k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile.
- l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonchè alle strade statali e provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada.
- m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.
- o) occupazioni di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi).
- p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- q) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non eccede Euro5,16.
- r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonchè da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari, da enti religiosi, per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica,
- s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere.
- t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione.
- u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
- w) occupazioni di aree cimiteriali.
- x) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati.
- y) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purchè la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonchè occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorchè realizzato con la collaborazione organizzativa di privati.
- z) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie es: parcheggi privati, mercati coperti - impianti pubblicitari ecc.
- aa) occupazioni effettuate da associazioni che realizzano manifestazioni ed eventi per conto del Comune. Si considerano occupazioni effettuate dal Comune quelle realizzate da associazioni convenzionate con il Comune, che agiscono per conto dello stesso nella realizzazione di eventi spettacolari e manifestazioni turistiche culturali e sportive, a condizione che esista una convenzione formalmente approvata.

Art. 34 – SANZIONI

1. Il mancato rispetto dei termini di pagamento é punito con la sanzione del 30% sull'importo del canone. Entro un mese dalla scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con il ravvedimento operoso il canone versando la sanzione ridotta al 10%.

2. In caso di mancata denuncia si applica la sanzione del 200% sull'importo del canone dovuto. Il concessionario può definire in via agevolata la richiesta coattiva della sanzione con un suo pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso in ragione di 1/4 della sanzione medesima ed in alternativa ad eventuali impugnative presso le competenti sedi giurisdizionali. E' sempre ammessa la fattispecie del ravvedimento operoso che consente un abbattimento della sanzione del 25% in caso di presentazione spontanea di denuncia non oltre un mese della scadenza.
3. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai due precedenti commi, non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.
4. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.
5. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi del D.P.R. 43/88, previa formale messa in mora del debitore.

Art.35 - DIRITTO DI INTERPELLO

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, e che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Capo II - Determinazione delle tariffe del canone

Art. 36 - TARIFFE DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI.

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno.

Categoria prima: Euro 28,30
Categoria seconda: Euro 21,22
Categoria terza: Euro 14,15

2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo. Per ogni mq. e per anno.

Categoria prima: Euro 10,61
Categoria seconda: Euro 8,50
Categoria terza: Euro 6,37

3. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico - Per ogni mq. calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno.

Categoria prima: Euro 8,50
Categoria seconda: Euro 6,37
Categoria terza: Euro 4,24

4. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni impianto e per anno, fatta eccezione delle occupazioni con piazzole di manovra per gli autoveicoli.

Categoria prima: Euro 42,20
Categoria seconda: Euro 35,36
Categoria terza: Euro 21,22

La tassa si applica nelle suddette misure per impianti aventi due serbatoi di capacità complessiva non superiore a 15.000 mc. In caso di capacità superiore si applica una maggiorazione di 1/5 ogni 1000 mc.

5. Occupazioni realizzate - con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto – da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi.

Anno 2000 LIRE 1.500
Istat 31/12/2000 2,7% (Tariffa anno 2001) LIRE 1.540
Istat 31/12/2001 2,3% (Tariffa anno 2002) EURO 0,81
Istat 31/12/2002 2,7% (Tariffa anno 2003) EURO 0,84

6. Le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio scontano una riduzione sulle tariffe suindicate del 50%.

Art. 37 - TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico – Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima: Euro 1,76
Categoria seconda: Euro 1,42
Categoria terza: Euro 1,18

2. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico- Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima: Euro 0,65
Categoria seconda: Euro 0,49
Categoria terza: Euro 0,37

3. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico - Per ogni mq. calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno.

Occupazioni con tende

Categoria prima: Euro 0,54
Categoria seconda: Euro 0,42
Categoria terza: Euro 0,33

4. Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore ad un anno, si applica la tariffa di cui al presente articolo maggiorata del 20%.

Capo III - Prescrizioni finali

Art. 38 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non richiamato nel presente Regolamento, si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 39 - VIGENZA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 27 luglio 2020.

ELENCO VIE DISTINTE PER CATEGORIA

ALLEGATO A

I° CATEGORIA

PIAZZA BATTAGLINI
PIAZZA BORSALINO
PIAZZALE DASI
PIAZZA I° MAGGIO
PIAZZA MALATESTA
PIAZZA XXV APRILE
PIAZZALE RISORGIMENTO
PIAZZA EUROPA
PIAZZA DEL VECCHIO GHETTO
PIAZZALE MURA DEL FOSSATO
VIA ALDO MORO
VIA ALFIERI
VIA ALLENDE
VIA ANDRONE DELL'OSTERIA
VIA ARMSTRONG
VIA BANFI
VIA BARBATORTA
VIA BERLINGUER
VIA BRIZZI
VIA CARDUCCI

VIA CARLETTI
VIA CASALE
VIA CHE GUEVARA
VIA C. MARX
VIA COSTA
VIA CURIEL
VIA DANTE
VIA DE CERVANTES
VIA DEI MARTIRI (fino incrocio con Via Viggiolo) poi strada Provinciale
VIA DELL'ARTIGIANATO
VIA DELLA RESISTENZA
VIA DELLE MONACHE
VIA DELLE POZZETTE
VIA DEL TESORO
VIA DEL VECCHIO GHETTO
VIA DI MEZZO (da via Casale a via A. Moro e via Di Vittorio)
VIA DI VITTORIO
VIA DON MINZONI
VIA DON STURZO
VIA GAGARIN
VIA GARIBALDI
VIA GIOVANNI XXIII
VIA GRAMSCI (da via Mazzini a via Moro e via F.lli Rosselli)
VIA FALCONE E BORSELLINO
VIA F.LLI CERVI
VIA F.LLI ROSSELLI
VIA FOSCOLO
VIA GOETHE
VIA GRAZIA DELEDDA
VIA HEMINGWAY
VIA HUGO
VIA KENNEDY
VIA LAMARMORA
VIA LUXEMBOURG
VIA LA PIRA
VIA LEOPARDI
VIA LUMUMBA
VIA LUXEMBURG
VIA MARCONI
VIA MARTY
VIA M.L. KING
VIA MATTEOTTI
VIA MAZZINI
VIA MERONI
VIA MONDAINI (da via Casale a via Peschiera e al n. 36)
VIA MORANTE
VIA MURA DEL FOSSATO
VIA MURA S. GIORGIO
VIA NENNI
VIA NERUDA
VIA PADRE BALBONI

VIA PADRE GITTI
VIA PARINI
VIA PASCOLI
VIA PAVESE
VIA PESCHIERA (da Via Mondani a Via Pedrosa)
VIA PEDROSA
VIA PERTINI
VIA PONTE
VIA PRIMO LEVI
VIA PUCCINI
VIA ROCCA
VIA RODARI
VIA ROMA
VIA ROOSEVELT
VIA ROSEMBERG
VIA ROSSINI
VIA SACCO E VANZETTI
VIA SAFFI
VIA SAN FRANCESCO
VIA SAN GIOVANNI BOSCO
VIA SHAKESPEARE
VIA SAN MARTINO
VIA SAN PATERNIANO
VIA SANT' AGOSTINO
VIA SANT' ANDREA
VIA TENUTA (da via Casale a via F.lli Rosselli)
VIA TERRACINI
VIA TOGLIATTI
VIA TORINO
VIA TRARIO (da via Casale a via A. Moro)
VIA TRENTO
VIA TRIESTE
VIA TURATI
VIA VERDI
VIA VICOLO ALLE MURA
VIA VICOLO DEL MANISCALCO
VIA VICOLO OSPIZI
VIA WHITMAN

II° CATEGORIA

VIA AIE DEL BORGO
VIA ALBINI
VIA BORGO
VIA BORGO SANT' ANTONIO
VIA BRIGI
VIA BROCCHI
VIA BUDRIO
VIA CAPUCCINI
VIA CONVENTO

VIA CUPA
VIA D'ACQUISTO
VIA DE GASPERI
VIA DEL CIMITERO
VIA DELLA CAVA
VIA DI MEZZO (da int. via Moro e via Di Vittorio a int. Via Casetti e via Molino Bianco)
VIA DOGANA
VIA F. COPPI
VIA FOSCHI
VIA GIOVANNI BOSCO
VIA GORGONA
VIA GRAMSCI (da int. Via A. Moro a via F.lli Rosselli al termine via)
VIA LENIN
VIA MESSINA
VIA MONDAINI (da Via Peschiera a Via Valle e Via Convento)
VIA MONTE DEI GIGLI
VIA MONTE DEL GRILLO
VIA MONTE UGONE
VIA MONTIRONE
VIA NANNI
VIA PAZZINI
VIA PEGGE
VIA PESCHIERA (da Via Pedrosa a Via Valle)
VIA PIETRAZOCCA
VIA PIEVE CORENA
VIA SAN ROCCO
VIA SELVA FOSCA
VIA SERRA
VIA TRARIO (da int. Via Banfi e via Moro a Int via della Greppa e via del piano)
VIA VALLE
LE VIE NON RICOMPRESSE NEL PRESENTE ELENCO APPARTENGONO ALLA **III**°
CATEGORIA